

COPIA

Cod. Comune 11360/8



COMUNE DI GROSIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Registro delle Delibere

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2015.

- 3 LUG. 2015

L'anno duemilaquindici addi tre del mese di luglio

alle ore 21:00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
PRUNERI ANTONIO	P		
BATTIERI ROBERTO	P		
SASSELLA GIOVANNI		A	G
PINI GIAN ANTONIO	P		
IEMOLI ANGELA		A	G
SALA GIORGIO		A	G
CIMETTI PIETRO	P		
FRANZINI DAVIDE	P		
SCIARESA EMANUELA ANDREINA		A	G
LAZZARI ELENA		A	G
CURTI GIOVANNI	P		
GHILOTTI GABRIELLA		A	G
RASTELLI MAURIZIO	P		
Totale	7	6	

Assiste il Segretario Comunale sig. a Besseghini Dr.ssa Stefania.

Il Sig. ing. Antonio Pruneri nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMC), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;*


VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 26.06.2014 (di seguito Regolamento comunale);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/07/2015, con cui sono state apportate modifiche al succitato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 03/07/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 26.06.2014 avente per oggetto: *«Approvazione delle tariffe per la tassa rifiuti (TARI) anno 2014»*, con la quale tra l'altro, sono stati approvati rispettivamente: l'analisi e lo studio delle modalità per individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte), al fine di determinare la tariffa;

RITENUTO di confermare tale metodologia anche per l'anno 2015;



CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le disposizioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 7 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio;

UDITI gli interventi:

Sindaco - come ho già preannunciato prima, le tariffe non cambiano. Rimangono uguali. Leggiamole per curiosità. Leggo già il totale per far capire. La fascia A, con un componente solo, paga 0,99 € al m quadro; la fascia B, con due componenti, 1,11; la fascia C 1,19; fascia D, 1,26; La fascia L, che è quella con più di quattro componenti, 1,31; quelli di prima era 1, 2, 3, 4 componenti, non è che si differenziano molto. Non abbiamo voluto differenziare anche perché c'è comunque un discorso sociale che non è che si possono penalizzare le famiglie numerose bisogna cercare di dargli una mano, quindi diciamo che una famiglia numerosa in un appartamento di 100 m quadri paga € 131 più l'imposta provinciale, eccetera, eccetera. Invece il singolo paga 99 €. Non c'è questa grossa differenza. Le tariffe abbiamo ritenuto di riapprovare quelle dell'anno scorso in questi termini.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di determinare per l'anno 2015, a seguito delle motivazioni in premessa, la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	79,07%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	20,93%

2) di determinare, per l'anno 2015, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2015

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
<i>FASCIA A</i>	1	0,28	0,71	0,99
<i>FASCIA B</i>	2	0,28	0,83	1,11
<i>FASCIA C</i>	3	0,28	0,91	1,19
<i>FASCIA D</i>	4	0,28	0,98	1,26
<i>FASCIA E</i>	> 4	0,28	1,03	1,31

Utenze non domestiche anno 2015

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,45	0,39	0,84
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,45	0,39	0,84
3	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	0,45	0,77	1,22
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante, camere d'albergo e strutture ricettive)	0,45	1,37	1,82
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,45	1,28	1,73
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,45	0,90	1,35
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,45	3,42	3,87
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	1,71	2,16
9	Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggiatori	0,45	1,03	1,48
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,45	3,21	3,66
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,45	2,14	2,59
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,45	2,14	2,59
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,45	1,37	1,82
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,45	1,03	1,48
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,45	6,42	6,87
16	Bar, caffè, pasticceria	0,45	4,28	4,73
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,45	5,13	5,58
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,45	3,42	3,87
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,45	1,71	2,16

- 3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 4) di provvedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Indi con successiva e separata votazione, con n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari espressa per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e n. 7 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ing. Antonio Pruneri

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 21 LUG. 2015 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

21 LUG. 2015